



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Snam Rete Gas S.p.A.
Piazza Santa Barbara 7
20097 San Donato Milanese (MI)*

*e p.c. Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 4 Novembre 2013

Segnalazione criticità connesse alle nuove procedure per il calcolo garanzie di bilanciamento e la determinazione della capacità congrua ai sensi della Delibera AEEG 143/2013/R/gas

Con riferimento alla Vostra comunicazione SVICOM/CONT/1508 del 28/10/2013 recentemente inviataci, con la presente vogliamo fornire alcune precisazioni per chiarire degli aspetti che riteniamo non siano stati adeguatamente considerati nella comunicazione in oggetto:

- Non sono state date risposte sulle domande relative al calcolo della capacità congrua sui punti condivisi;
- L'aver presentato la procedura insieme alla modulistica contrattuale ha di fatto impedito ogni possibilità di confronto tra Snam e gli operatori. Chi avesse avuto delle osservazioni da fare in merito alla procedura non avrebbe potuto infatti firmare il contratto di trasporto, e quindi non avrebbe potuto di fatto proseguire la propria attività. Ribadiamo quindi con forza, così come peraltro ripetutamente segnalato anche dal CCT, come questo tipo di interventi debba passare per il Codice di Rete e quindi esser debitamente sottoposto a consultazione. A tal riguardo, si segnala inoltre che la documentazione contrattuale che Snam ha chiesto ai propri utenti di sottoscrivere in occasione della stipula del Contratto di Trasporto riporta l'impegno a prenotare capacità di trasporto "congrue" ai sensi della Delibera 143/2013/R/gas, obbligo però per nulla previsto dalla citata Delibera;
- Le difficoltà sull'interpretazione della procedura sono testimoniate anche dal fatto che sia gli stessi operatori di Snam hanno inizialmente fornito risposte contrastanti agli utenti che ne chiedevano chiarimenti, sia da come l'intero CCT abbia manifestato le stesse perplessità da noi segnalate;
- Nonostante la disponibilità degli operatori del Vs. ufficio "Contratti di Accesso", molti utenti hanno dovuto attendere per giorni l'invio del report. Giorni nei quali gli stessi utenti hanno dovuto adeguare le proprie garanzie senza poter verificarne gli importi.

L'aspetto che ci pare più problematico però è quello secondo cui "Relativamente al mese di Ottobre 2013, l'applicazione della metodologia attuale di determinazione della capacità congrua



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

non risulta invece generare distorsioni significative". Questa affermazione ci sembra palesemente difforme dalla realtà che gli operatori stanno vivendo. Dalle stime che siamo stati in grado di elaborare, la capacità congrua per il mese di ottobre calcolata secondo la vecchia procedura (massimo mensile) è superiore di circa il 65% a quella calcolata con il nuovo criterio (valore medio mensile). L'applicazione della prima in luogo della seconda aumenta in modo sostanziale le quantità che ciascun utente deve garantire. Inoltre, dall'analisi dei dati in nostro possesso, è evidente come in molti casi le quantità garantite dall'utente maggioritario su un singolo remi sono maggiori di quelle effettivamente transitate in cabina.

L'intervento di modifica del calcolo della capacità congrua è quindi un miglioramento rispetto alla situazione precedente ma a nostro avviso non è sufficiente per due ordini di motivi:

- Non si applica retroattivamente per il periodo di Ottobre;
- Non risolve il problema del calcolo delle allocazioni provvisorie, che a nostro avviso rimane incoerente rispetto al dettato della Delibera AEEG 143/2013/R/gas. A tale proposito, come già evidenziato in precedenza, si ribadisce che gli utenti stanno garantendo una quantità di gas superiore a quella effettivamente transitata sul sistema.

Pertanto chiediamo di intervenire nel più breve tempo possibile per garantire:

- Una revisione delle "partite economiche aggiuntive congrue" calcolate per il mese di Ottobre utilizzando la nuova metodologia di calcolo già in vigore dal 1 Novembre 2013;
- Il passaggio del calcolo delle allocazioni provvisorie sulla base delle capacità congrue in luogo di quelle conferite eliminando la necessità del calcolo delle "partite economiche aggiuntive congrue¹".

Purtroppo non possiamo non ricordare come la questione stia diventando sempre più urgente, mettendo a rischio la stabilità finanziaria di operatori che hanno sempre contribuito al buon funzionamento ed alla concorrenzialità del sistema gas italiano.

Restando come sempre a disposizione per ogni possibile opportunità di chiarimento, ed in attesa di un Vostro cortese riscontro nel minor tempo possibile, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi

¹ Questa soluzione è stata prospettata anche dai Vostri rappresentanti durante l'incontro con il Comitato di Consultazione per il Trasporto del 28/10/2013